



COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

PROVINCIA DI PAVIA

Piazza G. Matteotti n.7

COMUNE DI S. CIPRIANO PO		
Prot. N.	1675	
Ric. il	29 GIU. 2021	
Cat.	5	Class. Fasc.

Verbale del Revisore dei Conti n. 11/2021

PARERE SULLA BOZZA DI DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALL'ANNO 2021, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' 443/2019/R E S.M.I.

La sottoscritta Dottoressa Costanza Anna Giussani in qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di San Cipriano Po (PV), nominata per il triennio 2021-2023

PRESA IN CARICO ED ESAMINATA

la bozza di delibera di Consiglio Comunale di "Approvazione piano economico finanziario relativo all'anno 2021, comprensivo del conguaglio per l'annualità 2020, predisposto ai sensi della deliberazione dell'Autorità 443/2019/R e s.m.i."

PREMESSO

- che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;
- che tale metodo tariffario, contenuto nella deliberazione n.443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;
- che le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale;
- che le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale;
- che i gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa;
- che il metodo prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- che alle Regioni competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani;
- che il Consiglio Comunale deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI e in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- che il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato da somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato

secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

TENUTO CONTO CHE

La verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

CONSIDERATO CHE

L'art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del gestore,
- spetta all'Ente territorialmente competente anche l'attività di verifica e validazione dei dati, trasmessi dal gestore Broni Stradella Pubblica S.r.l.;

TUTTO CIO' PREMESSO

in relazione al PEF nonché alla relativa documentazione, avendo anche verificato la congruenza dei dati forniti nel piano economico e finanziario con gli standard di servizio richiesti dal Comune; considerati i costi diretti sostenuti dal Comune riguardo le attività di spazzamento e gestione della TARI registrati nel bilancio dell'ente locale,

VISTO

Lo schema di dichiarazione di veridicità;

PRESO ATTO

Della relazione di veridicità rilasciata dal legale rappresentante del Comune di SAN CIPRIANO PO;

CONSIDERATO INFINE

- che il Revisore, nell'ambito dei propri controlli, verifica il rispetto della metodologia prevista da ARERA in sede di adozione del PEF, oltre che la coerenza delle previsioni del PEF con i dati contabili del bilancio, l'attendibilità della previsione di entrata, la congruità della spesa, etc.;
- che il Revisore è quindi tenuto a fornire un parere che non può essere equiparato all'attività di validazione prevista dalle deliberazioni di ARERA;
- che ai fini della validazione sono richiesti specifici requisiti e competenze e nell'attuale tracciato normativo la validazione del PEF non rientra tra le competenze previste dal Revisore e che l'attività di verifica, sottesa alla validazione, non può essere equiparata alla normale attività di verifica e controllo sottesa al rilascio dei pareri previsti dalla normativa;

ACQUISITI

Elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio, tra cui il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dalla responsabile del Servizio Tributi;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sul rispetto della metodologia prevista da ARERA in sede di adozione del PEF.

Seveso, 28/06/2021

Il Revisore dei Conti

Dottorssa Costanza Anna Giussani

